

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2026, n. 75.

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. (26G00089) Pag. 1

LEGGE 30 aprile 2026, n. 76.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. (26G00094) Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 2 aprile 2026.

Modifica al decreto 2 dicembre 2024, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti» – Aggiornamento beneficiari. (26A02354) Pag. 27

DECRETO 5 maggio 2026.

Modifica al decreto 13 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A02331) ... Pag. 28

DECRETO 5 maggio 2026.

Modifica al decreto 13 febbraio 2025, con il quale al laboratorio Centro analisi biochimiche s.a.s. del dr. Carmine Ventre, in Rizziconi, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (26A02332) ... Pag. 32

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 marzo 2026.

Permuta di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e successive modificazioni. (26A02399) Pag. 34



Capo IV

PROCEDURE E ORGANI

Art. 15.

Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - I. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarità. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalità ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorità amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.

2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facoltà di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalità indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo è ammesso ricorso all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalità e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.

3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

Art. 16.

Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri indivi-

duato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.

2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia può avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.

4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:

a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;

b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;

c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

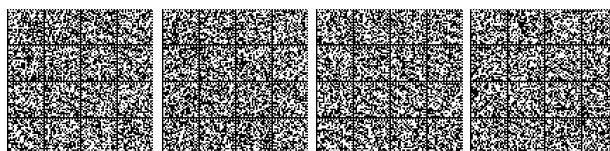
5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 17.

Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle di-



sposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

I-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».

Art. 18.

Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3:

1) al primo periodo, la parola: «istituiti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Illeciti amministrativi*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.

2. L'Agenzia è l'autorità competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonché per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il

pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo può inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, è soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

Capo V

RIORDINO DEL REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA

Art. 20.

Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Pesca senza licenza o autorizzazione*).

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Pesca in zone e tempi vietati*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti è soggetto al pagamento della sanzione

